

# Decreto federale sul programma di legislatura 2007–2011

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura**

### **Art. 1**

Nel periodo di legislatura 2007–2011 la politica del Consiglio federale si basa sugli indirizzi seguenti:

1. rafforzare la piazza economica Svizzera (sezione 2);
2. garantire la sicurezza (sezione 3);
3. rafforzare la coesione sociale (sezione 4);
4. sfruttare le risorse in modo sostenibile (sezione 5);
5. consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato (sezione 6).

## **Sezione 2: Rafforzare la piazza economica Svizzera**

**Art. 2**            Obiettivo 1: rafforzare la concorrenza sul mercato interno e migliorare le condizioni quadro

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. revisione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio;
2. revisione della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>5</sup> sugli acquisti pubblici;
3. evoluzione della politica agricola a partire dal 2012;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 171.10

<sup>3</sup> FF 2008 597

<sup>4</sup> RS 946.51

<sup>5</sup> RS 172.056.1

4. revisione della legge del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione;
5. estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE;
6. impegno nel quadro del ciclo negoziale di Doha in seno all'OMC;
7. sgravio amministrativo delle imprese;
8. introduzione di un numero unico di identificazione delle imprese UID;
9. miglioramento della protezione del marchio «Svizzera»;
10. crediti per la promozione della piazza economica negli anni 2012–2015;
11. migliori condizioni quadro per il settore finanziario.

**Art. 3** Obiettivo 2: promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. istituzione della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario;
13. revisione della legge del 7 ottobre 1983<sup>7</sup> sulla ricerca;
14. decisioni di finanziamento nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2012–2015;
15. istituzione di una legge federale sui progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo Svizzera;
16. istituzione di una legge federale sul perfezionamento.

**Art. 4** Obiettivo 3: rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

17. norma complementare al freno all'indebitamento;
18. attuazione della verifica dei compiti della Confederazione;
19. semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto;
20. scelta del sistema per l'imposizione dei coniugi e delle famiglie;
21. esame e miglioramento dell'efficacia della legge del 3 ottobre 2003<sup>8</sup> concernente la perequazione delle finanze e la compensazione degli oneri;

<sup>6</sup> RS 837

<sup>7</sup> RS 420.1

<sup>8</sup> RS 613.2

22. risanamento della cassa pensioni delle FFS;
23. revisione della legge del 24 marzo 2000<sup>9</sup> sul personale federale;
24. attuazione della strategia «e-government Svizzera»;
25. elaborazione di un piano d'azione per il trattamento standardizzato di dati e documenti elettronici nell'Amministrazione federale.

**Art. 5** Obiettivo 4: ottimizzare l'efficienza e l'impiego dell'infrastruttura

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

26. eliminazione delle insufficienze di capacità sulla rete delle strade nazionali e ampliamento del traffico d'agglomerato;
27. revisione del decreto federale del 21 giugno 1960<sup>10</sup> concernente la rete delle strade nazionali;
28. creazione delle premesse per sperimentazioni di pedaggi stradali in zone urbane;
29. proseguimento della Riforma delle ferrovie;
30. elaborazione di opzioni di ampliamento per il futuro sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;
31. revisione della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>11</sup> sulla navigazione aerea;
32. apertura del mercato postale e garanzia dell'approvvigionamento di base;
33. rapporto concernente la partecipazione detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA.

### **Sezione 3: Garantire la sicurezza**

**Art. 6** Obiettivo 5: prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

34. revisione del diritto in materia di polizia a livello federale;
35. nuova regolamentazione dell'organizzazione delle autorità penali della Confederazione;
36. esame della coerenza delle disposizioni penali del diritto federale.

<sup>9</sup> RS 172.220.1

<sup>10</sup> RS 725.113.11

<sup>11</sup> RS 748.0

**Art. 7** Obiettivo 6: rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e della polizia

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. adeguamenti del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen;
38. intensificazione della cooperazione con l'UE nel settore della giustizia;
39. estensione degli accordi bilaterali sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità.

**Art. 8** Obiettivo 7: attuare la politica di sicurezza

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

40. revisione della legge del 6 ottobre 1995<sup>12</sup> sul servizio civile e della legge federale del 12 giugno 1959<sup>13</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
41. sostituzione parziale dei Tiger;
42. modifica della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>14</sup>;
43. rapporto del Consiglio federale sulla strategia in materia di politica di sicurezza;
44. istituzione di un dipartimento di sicurezza.

#### **Sezione 4: Rafforzare la coesione sociale**

**Art. 9** Obiettivo 8: risanare e garantire il sistema delle assicurazioni sociali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

45. adeguamento della previdenza per la vecchiaia all'evoluzione demografica;
46. attuazione della 5<sup>a</sup> revisione dell'AI;
47. finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico.

**Art. 10** Obiettivo 9: contenere i costi sanitari – promuovere la salute

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

48. contenimento dei costi nell'assicurazione malattie obbligatoria;
49. nuova regolamentazione legale della prevenzione e della promozione della salute;
50. miglioramento della salute della popolazione mediante programmi nazionali di prevenzione.

<sup>12</sup> RS 824.0

<sup>13</sup> RS 661

<sup>14</sup> RS 510.10

**Art. 11** Obiettivo 10: promuovere la coesione sociale

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

51. elaborazione di una strategia di lotta contro la povertà;
52. rapporti sulla violenza giovanile e sulla violenza nello spazio sociale di prossimità.

**Sezione 5: Sfruttare le risorse in modo sostenibile**

**Art. 12** Obiettivo 11: garantire l'approvvigionamento energetico

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

53. attuazione della strategia energetica.

**Art. 13** Obiettivo 12: utilizzare con parsimonia le risorse naturali

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

54. finanziamento a lungo termine di misure di prevenzione contro i pericoli naturali;
55. sviluppo di una politica climatica dopo il 2012;
56. revisione della legge del 22 giugno 1979<sup>15</sup> sulla pianificazione del territorio;
57. piano d'azione «Sviluppo sostenibile 2012–2015».

**Sezione 6:**

**Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo globalizzato**

**Art. 14** Obiettivo 13: consolidare le relazioni con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

58. proseguimento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE dopo il 2009;
59. estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Romania e alla Bulgaria;
60. contributo della Svizzera alla Bulgaria e alla Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata;
61. modifica dell'accordo sul trasporto di merci;
62. negoziati con l'UE concernenti un accordo sanitario;
63. accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare.

**Art. 15** Obiettivo 14: istituire un sistema multilaterale di regole

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

64. messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili;
65. messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;
66. messaggio concernente la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e l'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione sul diritto del mare.

**Art. 16** Obiettivo 15: promuovere la pace e prevenire i conflitti

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

67. messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo negli anni 2012–2015.

**Art. 17** Obiettivo 16: ridurre la povertà

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

68. proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI negli anni 2011–2015;
69. proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011;
70. messaggio concernente il proseguimento del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012;
71. proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione negli anni 2011–2016.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 18** Attuazione del programma di legislatura

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone puntualmente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

<sup>2</sup> Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

**Art. 19** Raggiungimento degli obiettivi

<sup>1</sup> Per verificare il raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 3 del messaggio.

<sup>2</sup> Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 20** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

